

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

Note introduttive

La legge comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) riporta, tra le direttive per il cui recepimento è conferita delega legislativa al Governo (cfr. art. 1, commi 1 e 3, e allegato B della stessa legge), la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (di seguito: CRD II).

Per il recepimento della direttiva sono necessarie limitate modifiche e integrazioni a talune disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF). La parte restante della direttiva verrà attuata mediante istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 53 TUB. Il complesso di tali modifiche tende, in linea con le innovazioni apportate dalla CRD II, a valorizzare gli obblighi di cooperazione tra Autorità di vigilanza e a rafforzare gli obiettivi di convergenza delle regole e delle prassi di supervisione. Vengono in tal modo realizzati anche i primi passi verso l'allineamento del quadro normativo italiano alla prossima entrata in vigore del sistema europeo delle autorità di vigilanza.

In tale cornice si inscrivono, in primo luogo, gli interventi sull'articolo 69 del TUB e 4 del TUF in materia di *collaborazione tra autorità e cooperazione in caso di crisi*, che si riconnettono a innovazioni apportate nel quadro normativo comunitario in conseguenza dell'esperienza della crisi finanziaria (cfr. i nuovi artt. 40, par. 3, 42-bis e 131-bis della direttiva 2006/48/CE aggiunti dall'art. 1, parr. 3, 4 e 33 della CRD II, nonché l'art. 38, par. 3, della direttiva 2006/49/CE aggiunto dall'art. 2, par. 7, della stessa CRD II).

Commento ai singoli articoli

Nell'**articolo 1** vengono modificati gli articoli 4, 53, 67 e 69 del testo unico bancario.

La modifica dell'articolo 4 risponde ad un'esigenza di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di intermediari finanziari introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010. In particolare, la versione vigente dell'art. 107 non contiene più il riferimento al potere regolamentare del CICR – Banca d'Italia.

Per quanto riguarda le altre modifiche del TUB, si deve rilevare che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento comunitario di una disciplina imperativa dei *collegi delle autorità di vigilanza*, ovvero di organismi composti dalle autorità dei vari Paesi

competenti alla vigilanza sulle diverse entità che compongono i gruppi finanziari *cross border*, viene introdotta un esplicito obbligo di istituzione dei collegi e di riparto di competenze concordato al loro interno, con previsioni che interessano sia i collegi competenti per la vigilanza sui gruppi *cross-border*, sia quelli istituiti in presenza di succursali (entità prive di personalità giuridica autonoma) aventi rilevanza sistemica in altri Stati membri dell'UE. Le relative disposizioni sono contenute nel comma 1 modificato e nel nuovo comma 1-*quater* dell'art. 69 TUB;

- le norme relative alla cooperazione in caso di crisi vengono estese alle crisi di liquidità, e non solo di stabilità come attualmente previsto, mediante la modifica dell'art. 69, comma 1-*ter*, TUB;
- nel nuovo comma 1-*quinquies* dell'art. art. 69 TUB viene espressamente affermato il principio per cui, nei casi di crisi o tensioni sui mercati finanziari, le autorità creditizie tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.

Gli ulteriori interventi in materia di vigilanza regolamentare sono contenuti nell'art. 53, comma 3, lett. *d*, e 67, comma 2-*ter*, TUB, con i quali si fornisce una base normativa alle nuove disposizioni prudenziali dirette a rafforzare la qualità del patrimonio di vigilanza, mediante l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di vietare il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza; tale potere si aggiunge alla già prevista possibilità di vietare la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio, inserita nel TUB dal D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

A seguito dei pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari V, VI e XIV della Camera dei deputati e 6a del Senato della Repubblica, è stata accolta l'osservazione formulata dalla VI Commissione della Camera e, pertanto, all'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo in oggetto è stata sostituita la parola "patrimoni" con la parola "patrimonio", laddove è attribuito alla Banca d'Italia il potere di vietare il pagamento di interessi, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.

Nell'**articolo 2** sono introdotte le modifiche alle norme del testo unico sull'intermediazione finanziaria, applicabili a SIM e SGR, simmetriche rispetto a quelle del TUB, che concernono le banche e gli intermediari non bancari. *Rispetto al testo approvato in prima lettura, è stato modificato l'art. 4, comma 9 del TUF sostituendo "può istituire" con "istituisce", al fine di allinearlo con il corrispondente art. 69 TUB.*

L'art. 3 prevede contiene la clausola di invarianza finanziaria

L'art. 4 contiene la disposizione sull'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.)

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di cui alla direttiva 2009/111/CE la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; nonché per attuare la delega contenuta nell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

Art. 1	Vengono modificati gli articoli 4, 53, 67 e 69 del testo unico bancario. Si deve rilevare che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento comunitario di una disciplina imperativa dei <i>collegi delle autorità di vigilanza</i>, ovvero di organismi composti dalle autorità dei vari Paesi competenti alla vigilanza sulle diverse entità che compongono i gruppi finanziari <i>cross border</i>, viene introdotta un esplicito obbligo di istituzione dei collegi e di riparto di competenze concordato al loro interno. L'istituzione dei collegi non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la Banca d'Italia vi partecipa con le risorse materia e umane già disponibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2	Sono introdotte le modifiche alle norme del testo unico sull'intermediazione finanziaria, applicabili a SIM e SGR, simmetriche rispetto a quelle del TUB, che concernono le banche e gli intermediari non bancari La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio mira a rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di collegi di vigilanza, taluni elementi dei fondi propri, grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi degli istituti di credito in attuazione della Direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009.

Il termine per il recepimento della Direttiva stessa è fissato al 31 ottobre 2010.

La legge comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) ha delegato il Governo ad adottare, entro la scadenza del termine di cui sopra, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La disciplina vigente presenta una serie di criticità, riconducibili sostanzialmente alla mancanza di coordinamento tra i sistemi dei diversi Stati membri per quanto concerne gli strumenti e i poteri inerenti alla vigilanza sui gruppi bancari e finanziari *cross-border*, in particolare al fine di fronteggiare crisi sistemiche.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema sopra enunciato ha assunto una particolare evidenza in occasione della crisi finanziaria globale degli ultimi anni. In tale contesto si sono affermate con particolare forza esigenze di salvaguardia del sistema finanziario, con riflessi di grande importanza sul tessuto sociale ed economico sia a livello nazionale sia a livello europeo ed internazionale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento normativo consistono essenzialmente nel garantire la stabilità degli istituti creditizi e finanziari, in particolare quelli operanti a livello transfrontaliero, nonché nel favorire il coordinamento dell'attività di vigilanza sui gruppi bancari e finanziari *cross-border*.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento legislativo sono:

- le Autorità di vigilanza;
- gli istituti di credito vigilati;
- gli intermediari finanziari vigilati.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non è stata svolta procedura di consultazione pubblica, in quanto l'intervento concerne in via diretta soltanto le Autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione, peraltro, la consultazione pubblica sarà indetta dall'Autorità competente all'emanazione delle istruzioni di vigilanza.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

In mancanza di intervento legislativo permanerebbe una situazione di mancanza di coordinamento interstatuale, con conseguenze critiche sulla gestione delle crisi sistemiche, di particolare attualità in questo momento storico.

Il mancato intervento esporrebbe inoltre la Repubblica italiana a procedura d'infrazione per mancata attuazione di direttiva comunitaria.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio, in quanto l'intervento stesso è volto ad attuare una direttiva di armonizzazione massima qual è la n. 111/2009.

SEZIONE 5– GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Gli effetti positivi dell'intervento regolatorio sono stati oggetto di misurazione in sede comunitaria.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta non presenta alcuno svantaggio, quanto piuttosto rilevanti vantaggi in termini di funzionalità, efficacia e coesione del sistema di vigilanza a livello transfrontaliero, nonché in termini di stabilità del sistema creditizio e finanziario, con particolare riferimento agli istituti e ai gruppi *cross-border*.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti dell'intervento.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto a comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio (cfr. Sezione 4).

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento è immediatamente attuabile con le risorse umane e con i mezzi organizzativi e strumentali già esistenti.

L'intervento stesso, inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri né riduzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’

L’intervento regolatorio avrà un’incidenza positiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato creditizio e finanziario di dimensioni non solo nazionali ma europee ed internazionali, con impatto positivo anche sulla stabilità sistemica.

SEZIONE 7 – MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto.

La responsabilità di garantire l’attuazione dell’intervento proposto è demandata alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 53 TUB.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall’ordinamento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio.

Non è prevista la creazione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio. Il controllo dell’intervento regolatorio sarà effettuato dalla Banca d’Italia con le strutture e con le modalità già in essere nell’ambito della disciplina vigente.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell’economia con cadenza biennale predisporrà la prescritta verifica di impatto della regolamentazione, nella quale saranno presi in esame i benefici prodotti dall’intervento regolatorio, anche in termini di rapporto costi-benefici.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di collegi di vigilanza, taluni elementi dei fondi propri, grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi degli istituti di credito in attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009.

La proposta risulta coerente con il punto 1.4 del programma di governo, in quanto mira a migliorare l'efficienza del sistema finanziario.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La legge comunitaria 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) ha delegato il Governo ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva stessa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo introduce limitate modifiche al testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e al testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) volte a conferire alla Banca d'Italia i necessari poteri per adeguare le istruzioni di vigilanza da adottarsi ai sensi dell'art. 53 TUB alle nuove disposizioni previste dalla direttiva.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni del decreto non incidono sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando la materia del sistema dei pagamenti, di competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

Le norme contenute nello schema di decreto legislativo non contrastano con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nello schema di decreto legislativo si fa ricorso alla delegificazione, secondo quanto previsto dall'art. 53 TUB.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state avviate procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee, in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte effettuate nel presente decreto legislativo.

PARTE III. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso sistematico alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto legislativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente decreto legislativo conferisce alle competenti autorità di vigilanza il potere di adottare disposizioni di attuazione. Non sono stati previsti termini, sul presupposto che tali disposizioni sono già pronte per essere adottate.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/111/CE DEL 16 SETTEMBRE 2009 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2006/48/CE, 2006/49/CE E 2007/64/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI ENTI CREDITIZI COLLEGATI A ORGANISMI CENTRALI, TALUNI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI, I GRANDI FIDI, I MECCANISMI DI VIGILANZA E LA GESTIONE DELLE CRISI

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al testo unico bancario)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole “*e nell'articolo 107*” sono soppresse.
- b) all'articolo 53, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “*d) adottare per le*”

*materie indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del **patrimonio**, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.”*

- c) all'articolo 67, il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. *I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.”*
- d) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

“Articolo 69

(Collaborazione tra autorità e obblighi informativi)

1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a).

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.

1-quater. I commi 1 e 1ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.

1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.”

Art. 2

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisor e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.”

b) All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a) e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi.”

ART. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 4

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.